Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

N. 775 DEL 21/09/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 5879

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2025, con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., fino al 31 dicembre 2027;

VISTE
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva variazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, esecutive, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028

CONSIDERATO che in data 14/09/2026, prot. n. 17134, sono pervenute le dimissioni volontarie, a far data dal 14/09/2026 (ultimo giorno di servizio), della dipendente XXX, avente matricola n. 5879, inquadrata nell'Area dei Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Educatore nido, assegnata al Servizio 1 "Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione";

PRESO ATTO che la sig.ra XXX ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni per assumere servizio presso altra Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che la dipendente in oggetto era stata assunta in ruolo presso questo Ente in data 1° gennaio 2007;

RICHIAMATO l'art. 39 del CCNL Funzioni Locali siglato il 23/02/2026, il quale prevede:
"1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.";

RICORDATO che, ai sensi del suddetto art. 39, co. 4, CCNL Funzioni Locali siglato il 23/02/2026, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

RICHIAMATA integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 05/10/2001, secondo la quale: *"… gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito della flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso."*

VISTO il seguente orientamento applicativo ARAN RAL 1678:
"a) la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL;
b) la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;
c) proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: "Le parti ritengono che gli enti possono valutare…"), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuto nell'art. 12 del CCNL del 9-5-2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti.".

PRESO ATTO che con la citata nota del 14/09/2026, prot. n. 17134, la dipendente XXX ha chiesto a questa Amministrazione di voler rinunciare al periodo di preavviso ed alla trattenuta dell'indennità di mancato preavviso relativamente al periodo di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 18/09/2026, esecutiva, con la quale, prendendo atto delle dimissioni volontarie, presentate dalla dipendente XXX avente matricola n. 5879, ha stabilito di rinunciare al preavviso e di non trattenere alla dipendente l'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 14/09/2026;

DATO ATTO che l'art. 21, comma 10, del CCNL del 23/02/2026 Funzioni Locali prevede che "*Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza*";

VERIFICATO che il comma 12 del suddetto art. 21 prevede che "*La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina*";

DATO ATTO che la disciplina di cui all'art. 21, comma 10, del CCNL del 23/02/2026 Funzioni Locali trova applicazione nel caso in esame;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti

economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

EVIDENZIATO infine che le dimissioni dal servizio del dipendente costituiscono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione dell'amministrazione;

VISTO come ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli gli Enti Locali, la sottoscritta Responsabile Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi" ha rilasciato il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO, pertanto, come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto delle dimissioni volontarie, presentate dalla dipendente XXX, avente matricola n. 5879, inquadrata nell'Area dei Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Educatore nido, assegnata al Servizio 1 "Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione", senza l'osservanza dei termini di preavviso, a far data dal 14/09/2026 (ultimo giorno di servizio);

3. di prendere atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 203 del 18/09/2026, esecutiva, ha stabilito di accogliere la richiesta avanzata della predetta dipendente in merito alla rinuncia al preavviso ad alla trattenuta dell'indennità di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 14/09/2026;

4. di precisare che le previsioni di cui all'art. 21, comma 10, del CCNL del 23/02/2026 Funzioni Locali trovano applicazione nel caso in esame;

5. di precisare che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute;

6. di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 21/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)